



del 3 Febbraio 2014

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Incentivi e assunzioni: quali agevolazioni posso applicare nel 2015?

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **per favorire l'occupazione e, contemporaneamente, cercare di ridurre gli oneri per i datori di lavoro, per il 2015 possono essere applicate numerose agevolazioni, sia per l'assunzione di giovani, sia per l'assunzione di dipendenti disoccupati o over 50.** Da ultimo, la legge di stabilità per il 2015 ha previsto **l'introduzione di un nuovo incentivo consistente in uno sgravio contributivo che permette al datore di lavoro di ottenere uno sgravio contributivo pari al 100% della quota a suo carico per i primi 36 mesi di assunzione (esclusi premi INAIL).** In riferimento a tale agevolazione si segnala che **viene previsto un massimale annuo di 8.060 euro, pertanto l'agevolazione (particolarmente conveniente) non può essere applicata indiscriminatamente a tutte le assunzioni.** Si segnala, però, l'introduzione di numerose tipologie di agevolazioni nel corso del 2012-2014 che sono tuttora attive: tra queste il **DL n. 76/2013 ha previsto uno sgravio contributivo (pari ad un terzo della retribuzione nel limite di 650 euro mensili) per i primi 12/18 mesi di assunzione a favore dei datori di lavoro che assumono giovani dai 18 ai 29 anni, mentre la legge n. 92/2012 ha previsto un incentivo a favore dei lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, con alcune fattispecie di applicazione specifiche per le donne che vengono impiegate in settori ad alta disparità occupazionale o residenti in zone particolarmente depresse.** Oltre all'introduzione della c.d. **Garanzia Giovani** (un 'ulteriore incentivo a favore dei giovani) si segnala **l'agevolazione a favore di coloro che assumono soggetti beneficiari dell'ASPI, anche se al riguardo bisogna evidenziare che l'introduzione della NASPI da parte dei decreti attuativi del Jobs Act potrebbe modificare la sua applicazione.**

Premessa

Ai fini di agevolare nella maggiore misura possibile l'assunzione di lavoratori subordinati, sono state introdotte, a decorrere dallo scorso 2012, **numerose agevolazioni a favore dei datori di lavoro. Si tratta**, ad esempio, della c.d. **garanzia giovani**, dello **sgravio contributivo a favore dell'assunzione di giovani disoccupati**, dello **sgravio riservato alle assunzioni di disoccupati over 50 e donne**, dell'**incentivo per l'assunzione dei soggetti che beneficiano dell'ASPI e dello sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato**¹ (legge stabilità 2015) **ed altre ancora**.

Con la presente trattazione analizziamo le **agevolazioni di carattere temporaneo o neo introdotte attualmente attive, nonché quelle che dovranno essere sbloccate a breve**.

Assunzione di giovani

L'Art. 1 DL n. 76 del 28.06.2013 convertito dalla legge n. 99 del 09.08.2013 ha introdotto un **incentivo per l'assunzione di giovani**. Le **assunzioni interessate** dall'agevolazione sono quelle di **giovani tra i 18 e i 29 anni** che siano **privi di occupazione retribuita da almeno sei mesi**, oppure siano **privi di un diploma di scuola media superiore o professionale**, sempre nel caso in cui l'assunzione comporti un **incremento del livello occupazionale dell'azienda**. Di seguito schematizziamo i requisiti per beneficiare dell'incentivo previsto dall'articolo 1 del DL n. 76/2013:

| CONDIZIONI DI APPLICAZIONE | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| I) | | L'assunzione deve riguardare giovani tra i 18 e i 29 anni . |
| II) | Alternativamente | I lavoratori devono essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi . |
| | | I lavoratori devono essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale . |
| III) | Rapporto di lavoro stipulato | A tempo indeterminato. |
| | | NON deve riguardare l'assunzione di personale domestico. L'assunzione deve essere effettuata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione degli atti programmatici ed entro il 30.06.2015. |
| IV) | Incremento | Le assunzioni agevolate devono comportare un aumento del |

¹ Si segnala, in ogni caso, che **l'agevolazione introdotta con la legge n. 190 del 23.12.2014** (legge di stabilità per il 2015) **non è al momento applicabile in quanto dovrebbero essere fornite le disposizioni attuative per consentire agli interessati di presentare domanda di agevolazione e fruire dello sgravio contributivo (attualmente sono disponibili solo i chiarimenti ufficiali della circolare INPS n. 17/2014)**. Si segnala che già dal 2014 la legge n. 147/2013 aveva introdotto una **riduzione dei premi assicurativi per la generalità dei lavoratori, il cui importo viene di anno in anno aggiornato**.

| | |
|-------------------------|---|
| occupazionale | personale alle dipendenze del lavoratore. Viene calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero di lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all'assunzione. |
| Caso particolare | In caso di convalida di dipendente già assunto è necessaria l'assunzione di un ulteriore dipendente, anche senza rispettare le condizioni soggettive. È comunque richiesto che l'assunzione comporti un incremento occupazionale (vedi oltre). |

Nel caso in cui sussistano tutti i requisiti per l'applicazione dell'incentivo, **il datore di lavoro avrà diritto**, a seconda dei casi:

- a una **riduzione contributiva di un terzo della retribuzione lorda, con massimale di 650 euro al mese per i primi 18 mesi di assunzione, nel caso di assunzione diretta a tempo indeterminato;**
- nel caso di **conferma in esercizio di un lavoratore ad esempio precedentemente assunto a termine** (sempre che siano rispettati gli ulteriori requisiti descritti nella tabella sopra), il datore di lavoro avrà diritto ad una **riduzione contributiva pari ad un terzo della retribuzione lorda con un massimale di 650 euro per i primi 12 mesi dell'assunzione.**

| LE IPOTESI AGEVOLATE | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| Tipo di assunzione | Periodo agevolato | Incentivo |
| Assunzione diretta | 18 mesi | 1/3 retribuzione lorda con massimale 650 euro al mese |
| Conferma | 12 mesi | 1/3 retribuzione lorda con massimale 650 euro al mese |

Assunzione over 50 e donne

Tra le varie disposizioni contenute nella riforma del lavoro figura un **incentivo alle assunzioni di disoccupati over 50 e donne di qualsiasi età**. La disposizione è contenuta dall'articolo 4 (commi da 8 a 11) della legge n. 92/2012 e prevede la **concessione di uno sgravio contributivo pari al 50% per 12 o 18 mesi a seconda della tipologia di assunzione effettuata**.

L'INPS ha precisato **che i datori di lavoro interessati all'agevolazione devono inoltrare apposita comunicazione con il modulo istanza on-line "92-2012"**.

Nel dettaglio, l'applicazione dell'agevolazione (consistente in uno sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro del 50%) è **collegata all'assunzione di uno dei seguenti soggetti:**

| RIEPILOGO | | | |
|--|---|---|--|
| Condizioni di applicazione | | | |
| 1) | Uomini o donne con almeno cinquant'anni di età | Disoccupati da oltre dodici mesi | |
| 2) | Donne di qualsiasi età | Residenti in aree svantaggiate | Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi |
| 3) | Donne di qualsiasi età | Professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere | Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi |
| 4) | Donne di qualsiasi età | Ovunque residenti | Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi |
| Soggetti privi di impiego regolarmente retribuito | | | |
| Soggetti privi di impiego regolarmente retribuito | | Non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi. | |
| | | Non ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale. | |

Mentre lo sgravio contributivo viene concesso in misura fissa in tutte le ipotesi agevolate, **la durata dell'agevolazione è collegata alla tipologia di assunzione operata:**

| IPOTESI | | |
|---|------------------|---|
| Ipotesi | Incentivo | Durata |
| Assunzione diretta a termine | 50% | 12 mesi |
| Assunzione diretta a termine + proroga | 50% | Fino al limite complessivo di 12 mesi |
| Assunzione diretta a termine + trasformazione a tempo indeterminato | 50% | 12 mesi, fino a 18 se la trasformazione viene effettuata entro il termine originario di 12 mesi |
| Assunzione diretta a tempo indeterminato | 50% | 18 mesi |

Assunzione disoccupati

Il DL n. 76/2013 ha previsto con l'articolo 7 comma 5 lettera b) **un'agevolazione a favore dei datori di lavoro che assumono disoccupati che beneficiano dell'assicurazione sociale per l'impiego**

(ASPI). Questi, secondo le disposizioni del DL lavoro, possono **beneficiare del 50% dell'importo ASPI che sarebbe spettato ai lavoratori successivamente all'assunzione.** Nel dettaglio, secondo quanto stabilito dalla disposizione in commento: *"al datore di lavoro che senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'AspI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".*

In riferimento a tale agevolazione si segnala che **il previsto superamento del sistema ASPI (che verrà sostituita dalla NASPI) potrebbe comportare la potenziale abrogazione dell'agevolazione.**

Sgravi contributivi stabilità 2015 (non ancora attivi)

Si precisa da subito che **l'agevolazione in commento dovrà essere attuata: al momento non sono note le modalità di richiesta dell'agevolazione ne i dettagli tecnici sulle modalità con cui beneficiarne.** In ogni caso l'INPS è intervenuto con la circolare n. 17/2015 per fornire alcuni chiarimenti circa l'ambito applicativo dell'agevolazione.

Secondo quanto previsto dalla **legge di stabilità per il 2015, ai datori di lavoro privato** (con esclusione del settore agricolo in riferimento al quale vengono previste regole ad hoc, come si vedrà nel proseguo), con riferimento alle **assunzioni con contratto a tempo indeterminato** (anche a tempo parziale), **viene riconosciuto uno sgravio contributivo, qualora l'assunzione sia operata dal 01.01.2015 al 31.12.2015.** Rimangono **esclusi, dall'ambito di applicazione dell'agevolazione, i soggetti assunti con contratti di apprendistato** (che possono beneficiare di un'analogha agevolazione) **ed i contratti di lavoro domestico.**

L'incentivo viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi e prevede l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con **esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.**

L'agevolazione **non si applica**:

- alle **assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro**;
- con riferimento a **lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato**;
- in presenza di **assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro**, ivi considerando **società controllate o collegate** ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, **hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge**.

| STABILITA' 2015 – AGEVOLAZIONI PER I DATORI DI LAVORO NON AGRICOLI | |
|---|--|
| Datori di lavoro | |
| Datori di lavoro interessati | Tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro agricoli. |
| Caratteristiche dell'assunzione | |
| Termine di assunzione | 01.01.2015/31.12.2015 |
| Tipologia di assunzione agevolata | Assunzione a tempo indeterminato, fatta eccezione per le assunzioni con contratto di apprendistato e di lavoro domestico. |
| Ipotesi di esclusione | <p>Lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.</p> <p>Il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.</p> <p>Assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Ulteriori condizioni riconosciute dalla legge in riferimento all'erogazione di agevolazioni contributive (tra cui in particolare rispetto della disciplina dei CCNL, insussistenza di obblighi di assunzione, regolarità contributiva).</p> |
| Importo agevolazione – base di calcolo | |
| Base di calcolo | Contributi previdenziali, con esclusione dell'aliquota pensionistica e premi INAIL. |

| | |
|--|--------------------|
| Limitazioni | 8.060 euro annuali |
| Importo agevolazione – aliquota | |
| Ipotesi | Aliquota |
| Tutti i tipi di assunzione | 100% |
| Durata periodo agevolato | |
| Periodo massimo di durata | 36 mesi. |

Come detto, l'agevolazione – seppure con diversi requisiti – viene riconosciuta anche in riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo. Nel dettaglio, per **i datori di lavoro del settore agricolo l'agevolazione si applica con riferimento alle nuove assunzioni** (dal 01.01.2015 al 31.12.2015) con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, fatta eccezione per i **contratti di apprendistato**.

| STABILITA' 2015 – AGEVOLAZIONI PER I DATORI DI LAVORO AGRICOLI | |
|---|--|
| Datori di lavoro | |
| Datori di lavoro interessati | Tutti i datori di lavoro privati del settore agricolo |
| Caratteristiche dell'assunzione | |
| Termine di assunzione | 01.01.2015/31.12.2015 |
| Tipologia di assunzione agevolata | Assunzione a tempo indeterminato, fatta eccezione per le assunzioni con contratto di apprendistato. |
| Ipotesi di esclusione | Assunzione di lavoratori che risultano occupati a tempo indeterminato nel 2014. Assunzione di lavoratori che risultano occupati a tempo determinato nel 2014 per un periodo non inferiore a 250 giornate lavorative. Ulteriori condizioni riconosciute dalla legge in riferimento all'erogazione di agevolazioni contributive (tra cui in particolare rispetto della disciplina dei CCNL, insussistenza di obblighi di assunzione, regolarità contributiva). |
| Importo agevolazione – base di calcolo | |
| Base di calcolo | Contributi previdenziali, con esclusione dell'aliquota pensionistica e premi INAIL. |
| Limitazioni | 8.060 euro annuali |
| Importo agevolazione – aliquota | |
| Ipotesi | Aliquota |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tutti i tipi di assunzione | 100% |
| Durata periodo agevolato | |
| Periodo massimo di durata | 36 mesi. |

Garanzia giovani

Con il **decreto 08.08.2014**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato un **nuovo incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono giovani tra i 16 ed i 29 anni**. Il decreto stabilisce alcune limitazioni all'applicazione dell'incentivo: viene previsto, innanzitutto, che **sono agevolabili solo le assunzioni a tempo indeterminato o a termine di durata non inferiore a 6 mesi, sono incentivabili anche le assunzioni a tempo parziale, qualora l'orario di lavoro sia almeno pari al 60% dell'orario di lavoro normale**. Possono essere **incentivate**, alle stesse condizioni, le **assunzioni dei soci di cooperative di lavoro**. Con un **secondo decreto, datato 02.12.2014**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha **modificato alcune disposizioni** in materia di **ambito di applicazione dell'agevolazione**: viene ora previsto che **sono agevolate le assunzioni effettuate a partire dallo scorso 01.05.2014 fino al 30.06.2017, e non più a partire dal 03.10.2014** (come previsto dalla previgente normativa). Di conseguenza, **alcune assunzioni operate nel corso del 2014** (in particolare quelle operate nel periodo dal 01.05.2014 al 02.10.2014) **possono ora essere ammesse all'incentivo, anche se non era originariamente prevista l'applicazione**.

L'incentivo si applica ai **datori di lavoro privati che assumono giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani"**. In riferimento ai **requisiti del lavoratori** si deve specificare che **sono ammessi al programma i giovani con età compresa tra i 16 ed i 29 anni**:

- che abbiano **assolto il diritto-dovere all'istruzione** e formazione, **se minorenni**;
- che **non sono né occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione**.

| L'ADESIONE DEL GIOVANE - PROCEDURA | |
|---|---|
| I) | Il giovane interessato si registra al Programma mediante un modulo di adesione , da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica; il modulo è disponibile presso il portale www.garanziegiovani.gov.it e i portali delle Regioni interessate |
| II) | Un centro per l'impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali , le iniziative da svolgere in suo favore. |
| III) | In fase di colloquio individuale il centro per l'impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione) , che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di |

| | |
|------------|--|
| | un'occupazione. |
| IV) | Al termine dei colloqui individuali, il giovane "profilato" viene "preso in carico" dal centro per l'impiego o dal soggetto privato accreditato. |
| V) | La registrazione del giovane al Programma, le informazioni fornite e la classe di profilazione attribuita vengono trascritte informaticamente - a cura dei servizi informatici del Ministero del lavoro e delle Regioni interessate - in una scheda allegata alla Scheda anagrafico professionale del lavoratore prevista dal d.l.vo 181/2000 e successive modifiche e integrazioni. |

Si segnala che **l'ambito di applicazione** viene limitato sia dai **limiti di spesa regionali**, sia dalle **limitazioni delle ipotesi incentivate in talune regioni** (l'agevolazione, in particolare, non si applica alle regioni Campania, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, mentre è limitata per Puglia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia).

Sono incentivabili le **assunzioni effettuate dal 01.05.2014** (per effetto del decreto direttoriale n. 63 del 02.12.2014) **fino al 30.06.2017, nel limite delle risorse disponibili**. Le ipotesi di assunzioni incentivate, previste in via generale dall'articolo 4 del DM 08.08.2014, sono le seguenti:

- **assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo somministrazione;**
- **assunzioni a termine con durata iniziale almeno pari a 6 mesi, anche a scopo somministrazione.**

Bisogna precisare che **l'assunzione a tempo parziale**, qualora ricada in una delle due ipotesi indicate, è **incentivabile solamente se l'orario di lavoro è almeno pari al 60% dell'orario normale di lavoro**. Rientra nelle ipotesi incentivate **anche il socio lavoratore di cooperativa qualora venga assunto con contratto di lavoro subordinato**.

Rimangono **escluse** dall'applicazione dell'incentivo le seguenti ipotesi:

- contratto di **apprendistato**;
- contratto di **lavoro domestico**;
- contratto **intermittente**;
- contratto di **lavoro ripartito**;
- lavoro **accessorio**.

| IPOTESI AMMESSE ED ESCLUSE | |
|--|--------------------------------------|
| Ipotesi ammesse | Ipotesi escluse |
| Assunzioni a tempo indeterminato. | Contratto di apprendistato |
| Assunzioni a tempo indeterminato, a scopo somministrazione. | Contratto di lavoro domestico |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Assunzioni a termine con durata iniziale almeno pari a 6 mesi. | Contratto intermittente |
| Assunzioni a termine con durata iniziale almeno pari a 6 mesi, a scopo somministrazione. | Contratto di lavoro ripartito |
| L'assunzione a tempo parziale è incentivabile solamente se l'orario di lavoro è almeno pari al 60% dell'orario normale di lavoro. | Lavoro accessorio |
| Il socio di cooperativa , qualora sia assunto con contratto di lavoro subordinato, può accedere all'agevolazione. | |

L'importo dell'incentivo è determinato sulla base del tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al "*Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani*", operata dai centri per l'impiego:

| IMPORTO DELL'INCENTIVO | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ipotesi | Classe di profilazione del giovane | | | |
| | BASSA | MEDIA | ALTA | MOLTO ALTA |
| Assunzione a tempo determinato (superiore o uguale a 6 mesi) | Nessun incentivo | Nessun incentivo | 1.500 Euro | 2.000 Euro |
| Assunzione a tempo determinato (superiore o uguale a 12 mesi) | Nessun incentivo | Nessun incentivo | 3.000 Euro | 4.000 Euro |
| Assunzione a tempo indeterminato | 1.500 Euro | 3.000 Euro | 4.500 Euro | 6.000 Euro |

In caso di **lavoro a tempo parziale**, l'importo è moltiplicato per la percentuale di part-time. Nel caso di **trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine il datore di lavoro ha diritto a percepire la differenza dell'incentivo di cui non ha beneficiato in sede di assunzione a termine del lavoratore.**

Nel caso di **rinnovo o proroga di un contratto a termine**, invece, **non vengono riconosciute le maggiorazioni all'incentivo.**

Profili altamente qualificati

Il Decreto Legge 83/2012, convertito dalla Legge 134/2012, ha introdotto uno specifico **incentivo per l'assunzione di personale altamente qualificato, per favorire i processi di ricerca e sviluppo**

nelle imprese, aumentandone la competitività. È riconosciuto un **credito d'imposta, pari al 35% del costo aziendale sostenuto dall'azienda**, per assumere a tempo indeterminato personale:

- in possesso di un **dottorato di ricerca universitario conseguito presso un'università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;**
- in **possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico - riportate nell'allegato 2 del Decreto Legge 83/2012 - impiegato in attività di ricerca e sviluppo.**

L'incentivo **non può essere fruito:**

- **in assenza di un incremento occupazionale**, quindi se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale
- **se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni**, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- **se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea**, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo
- nei casi in cui **vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000**, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Persone detenute o internate

Le **cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno hanno uno sgravio contributivo totale.** Lo sgravio è ridotto qualora i soggetti siano ammessi al lavoro esterno (Legge 381/1991).

Il decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, prevede la **concessione di uno specifico credito d'imposta mensile per le imprese che hanno stipulato apposita convenzione con le Direzioni degli Istituti penitenziari ed assumano i lavoratori lì detenuti o internati.**

Il Regolamento di tale misura, emanato con Decreto Interministeriale del 24 luglio 2014, specifica che **per le assunzioni superiori ai 30 giorni di lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, spetterà al datore di lavoro un credito di imposta di:**

- **700 euro mensili** per l'anno **2013**;
- **520 euro mensili** per gli anni a decorrere dal **2014**.

Per l'**assunzione di lavoratori detenuti o internati semiliberi**, il credito d'imposta sarà di:

- **350 euro mensili** a decorrere dal **1° gennaio 2013**;
- **300 euro mensili** dal **1° gennaio 2014**.

In entrambi i casi, il credito d'imposta è da riproporzionarsi in base alle giornate di lavoro prestate e ad eventuali orari di lavoro part-time.

Sono previsti i **medesimi benefici fiscali per le imprese che svolgano attività di formazione, a condizione che l'attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale si sia fruito del beneficio**. La stessa misura è prevista anche **per le attività di formazione professionalizzanti rivolte ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria**. Le agevolazioni sono cumulabili anche con altri benefici, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione.

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e si applicano sino a un periodo di:

- **diciotto mesi**, successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno
- **ventiquattro mesi**, per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato.

Cordiali saluti.

Marco Perciballi